

Estrapolato da: La macellazione del suino e le prassi igieniche (Giovanni Conti)

Identificazione degli animali- Rif. macellazione per consumo personale

Ogni animale ammesso alla macellazione deve essere adeguatamente identificato, e provvisto dei documenti ufficiali di origine, che sono obbligatori e vanno mostrati al veterinario ufficiale in occasione della visita post-mortem della macellazione domiciliare.

Ai sensi dell'O.M.12.04.08 è previsto che il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di garantire l'identificabilità degli animali.

Anche il Decreto legislativo 26.10.10 n 200 ribadisce che le aziende che detengono animali della specie suina devono essere registrate nella Banca Dati Nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica, (tranne le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale) e debbano possedere il registro aziendale.

Con “**allevamento familiare**” si intende l'allevamento di ingrasso che detiene fino ad un numero massimo di 4 animali destinati al ☐ ☐ ☐ (e) ☐ S ☐ ☐ T ☐ (s) QIS ☐ é ☐ I ☐ ☐ (i) QTS ☐ ☐ (n) ☐ S ☐ ☐ I ☐ T (m) ☐ S (i) QTS ☐